



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1111**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione delle Linee guida per la formazione del Fascicolo integrato di acquedotto che include, per ciascun ambito di utenza, il Libretto di acquedotto, il Piano di Autocontrollo dell'acqua destinata al consumo umano e il Piano di adeguamento delle utilizzazioni esistenti alle previsioni in materia di rinnovi, di cui al Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche ed al Piano di Tutela delle acque.

Il giorno **01 Giugno 2012** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti:

**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 3278 del 19 dicembre 2008 sono state individuate le tipologie di utilizzazioni di acqua pubblica più rilevanti, tra quelle che hanno usufruito della proroga del titolo a derivare ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006, nonché le modalità per procedere al loro adeguamento alle previsioni in materia di rinnovo delle utilizzazioni esistenti, di cui al Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) ed al Piano di tutela delle acque (PTA), ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 26.

La suddetta deliberazione ha individuato, come utilizzazioni di acqua pubblica più rilevanti da assoggettare all'adeguamento in una prima fase di attuazione della norma, le seguenti:

- a) utilizzazioni con portata media di concessione pari o superiore ai 50 l/s ad uso irriguo, piscicoltura, innevamento, industriale ed altri usi diversi da quello idroelettrico e da quelli citati nella lettera b);
- b) utilizzazioni ad uso potabile con portata media di concessione pari o superiore ai 50 l/s ovvero che, singolarmente o unitamente ad altre derivazioni, servono aree con popolazione media annua pari o superiore ai 10.000 abitanti equivalenti.

Con la citata deliberazione è stato prescritto ai titolari delle utilizzazioni come sopra individuate, di presentare il piano di adeguamento dell'utilizzazione idrica (PAU) con l'indicazione degli interventi necessari, da attuare entro il 31 dicembre 2018, per l'adeguamento delle utilizzazioni ai nuovi parametri quantitativi delle norme di attuazione del PGUAP, per il risanamento della rete, ove siano accertate dispersioni della risorsa idrica e per il risparmio idrico, ai sensi rispettivamente degli articoli 7, 12 e 14 delle norme di attuazione del PGUAP; nella stesura del PAU i titolari devono inoltre tenere conto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del PTA, a partire dal 31 dicembre 2016, tutte le derivazioni esistenti da corpi idrici superficiali e da sorgenti significative per il regime idraulico dei corsi d'acqua, dovranno garantire il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV), nel rispetto dei valori che saranno determinati dalla Giunta provinciale per ciascun ambito idrografico omogeneo.

Gli allegati A e B alla deliberazione n. 3278 sopra richiamata riportano le indicazioni di massima per la redazione del Piano di adeguamento dell'utilizzazione idrica (PAU) atto ad illustrare:

- la conformità delle utilizzazioni con i parametri quantitativi del PGUAP;
- la verifica della funzionalità delle reti alimentate;
- la pianificazione degli interventi di risanamento delle reti e di adeguamento delle utilizzazioni idriche esistenti, in coerenza con le disposizioni del PGUAP e del PTA.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 3262 del 30 dicembre 2009 la struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche è stata incaricata di definire e di comunicare ai titolari delle derivazioni idriche interessate, gli standard per l'esecuzione delle attività richieste e per la redazione dei documenti necessari per predisporre il piano di adeguamento dell'utilizzazione idrica (PAU), nonché i criteri per l'adeguamento delle utilizzazioni esistenti; conseguentemente sono stati fissati nuovi termini per la presentazione della documentazione da parte dei titolari delle utilizzazioni idriche interessate.

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 972 del 30 aprile 2010 sono stati prorogati i termini assegnati, al fine di consentire alla struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche di estendere la definizione degli standard e dei criteri per l'adeguamento previsto dall'articolo 26, comma 3, della l.p. n. 11/2006 anche alle domande pendenti di rinnovo delle derivazioni idriche. Il procedimento di rinnovo, disciplinato dall'articolo 37 del d.P.P. n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008, infatti, necessita anch'esso di un piano di adeguamento, improntato sui nuovi parametri quantitativi e sui principi del risanamento della rete e del risparmio della risorsa idrica, dettati dalle norme di attuazione del PGUAP e del PTA. Si è quindi ritenuto opportuno specificare la documentazione tecnica prevista per il procedimento di rinnovo indicata all'allegato D del d.P.P. n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008, al fine di armonizzarla a quella prevista per il procedimento di adeguamento delle utilizzazioni prorogate previsto dall'articolo 26, comma 1, della l.p. n. 26/2011.

Con il presente provvedimento si intende dare attuazione, per quanto riguarda le utilizzazioni ad uso potabile, a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 26 della l.p. n. 11/2006, modificando, solo per tale tipologia di utilizzazione, quanto disposto con la precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 3278 del 19 dicembre 2008.

La struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, ai fini di quanto sopra evidenziato, ha elaborato delle linee guida con lo scopo di fornire indicazioni per l'adeguamento delle utilizzazioni esistenti alle disposizioni del Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) e del Piano di Tutela delle acque (PTA). In tal senso è già stato approvato, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2274 dell'8 ottobre 2010, un primo documento di linee guida relativo a tutte le tipologie di utilizzo (LGAP-1), ad esclusione del potabile per acquedotto pubblico o privato, ma di interesse pubblico.

Attraverso la stesura delle linee guida si è voluto dare un supporto metodologico e di uniformità al processo di revisione, qualitativa e quantitativa, delle utilizzazioni idriche esistenti in coerenza con le disposizioni del PGUAP e del PTA e delle altre normative di settore.

Il processo di revisione dovrà condurre le utilizzazioni idriche, entro un certo orizzonte temporale, al raggiungimento di un buono standard di efficienza, inteso in particolare come il minor impiego possibile di risorse idriche per garantire il soddisfacimento del maggior numero di benefici, compreso quello della tutela dell'ecosistema. Il processo prende avvio da una fase di conoscenza oggettiva della situazione infrastrutturale e prosegue con azioni di monitoraggio da parte degli utilizzatori al fine di poter avere dei valori confrontabili con gli standard prefissati e per consentire una valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e degli interventi necessari per ottenere i risultati prestabiliti.

Per quanto riguarda gli acquedotti potabili si osserva che, in Trentino, le infrastrutture sono quasi esclusivamente pubbliche e la presenza di acquedotti privati è limitata ad entità territoriali di modesta consistenza. Gli acquedotti privati costituiscono però una realtà variegata e possono avere maggiore o minore rilevanza in base al numero di utenti serviti; si propone di distinguere tre categorie di acquedotti soggetti alle disposizioni in argomento, tenendo conto anche della soglia di significatività dei corpi idrici fissata dall'art. 7 della direttiva 2000/60/CE:

- a) acquedotti pubblici: acquedotti di proprietà e titolarità pubblica;
- b) acquedotti privati, ma di interesse pubblico: acquedotti che, pur non essendo di proprietà pubblica, approvvigionano un numero di “utenti di acquedotto equivalenti” (UAE) superiore alle 50 unità o, in caso di periodi di utilizzo ridotti durante l’anno, ai 10 m<sup>3</sup> di valore medio giornaliero del volume annuo di concessione; tali acquedotti possono, infatti, ritenersi di interesse pubblico posto che forniscono un servizio alla collettività stanziata sul territorio, in quanto viene coperta un’area significativa e viene erogata acqua ad una collettività;
- c) acquedotti privati: acquedotti che non superano la soglie di cui alla lettera b).

Gli acquedotti pubblici e quelli privati, ma di interesse pubblico, verranno elencati in un apposito registro tenuto presso l’Osservatorio dei servizi idrici - istituito presso la struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 5 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque (deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30/12/2004) - al quale spetta il compito di aggiornare il sistema informativo dell’utilizzo dell’acqua potabile.

Per quanto riguarda le utilizzazioni potabili per acquedotto pubblico o privato, ma di interesse pubblico, è stato rilevato che gran parte dei dati da raccogliere e delle attività da eseguire per la verifica della conformità con le disposizioni del PGUAP e del PTA, risultano funzionali anche alla stesura dei Piani di autocontrollo (PAC) delle acque destinate al consumo umano, previsti dal decreto legislativo n. 31 del 2001 e disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2906 del 10 dicembre 2004. Anche la programmazione degli interventi necessari sotto il profilo qualitativo e quantitativo risultano fortemente integrati.

Il Piano di Autocontrollo è lo strumento che permette al Comune di attuare un’efficace e puntuale controllo della qualità dell’acqua potabile, al fine di tutelare la salute pubblica. Tale obiettivo è perseguito, in sintesi, attraverso l’approfondita valutazione delle caratteristiche di impianti e attrezzature, la pianificazione dei processi e degli interventi, la formazione continua degli addetti e l’informazione agli utenti.

Su iniziativa dell’Osservatorio dei Servizi idrici, del Dipartimento Urbanistica e ambiente e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari è stato svolto un accurato confronto fra i due strumenti (Piano di autocontrollo e Piano di adeguamento dell’utilizzazione idrica) e sono state congiuntamente definite le direttive per la stesura di linee guida condivise e fra loro integrate, al fine di permettere al titolare dell’acquedotto pubblico o privato, ma di pubblico interesse, di poter svolgere in modo univoco e complementare le attività previste dalle molteplici normative di settore.

Per uniformare gli adempimenti a carico di titolari e gestori delle reti di acquedotto si è convenuto di raccogliere i Piani di Autocontrollo (PAC) e gli altri elementi inerenti aspetti idraulici e quantitativi, richiesti per l’adeguamento al PGUAP delle utilizzazioni di acqua pubblica ad uso potabile (PAU), in un Fascicolo integrato di acquedotto (FIA). Per rappresentare le caratteristiche descrittive del sistema idrico, comuni al PAC ed al PAU, è stata inoltre prevista, all’interno del medesimo fascicolo, la redazione di un documento denominato “Libretto di acquedotto” (LIA).

Le linee guida quindi fissano i contenuti, i criteri e le modalità per il raccordo fra la prescritta revisione qualitativa e la revisione quantitativa delle utilizzazioni idriche destinate al consumo umano, in una raccolta unica per ciascun ambito di utenza, denominata Fascicolo integrato di Acquedotto (FIA). Quest'ultimo si compone di LIA, PAU e PAC e quindi, ogni volta che nel testo del presente atto si richiama la documentazione che il titolare dell'utilizzazione idrica ad uso potabile è tenuto a predisporre, s'intende, salva diversa specificazione, tutto ciò che, in base alle indicazioni delle linee guida, è necessario per formare il fascicolo integrato di acquedotto.

Attraverso la redazione e l'aggiornamento del fascicolo, operazioni che sono puntualmente descritte nelle linee guida elaborate dalla Provincia - che costituiscono quindi una sorta di vademecum per la formazione del FIA - i titolari delle utilizzazioni idriche, supportati sul piano operativo dagli eventuali gestori, acquisiscono ulteriori strumenti per organizzare:

- il razionale ed efficace controllo della qualità dell'acqua potabile al fine di garantire e tutelare la salute pubblica;
- il miglioramento dell'efficienza e della gestione della rete idrica.

Con le Linee guida, di cui si propone l'approvazione, per la stesura del Fascicolo integrato di Acquedotto (FIA) vengono in particolare definiti, anche in base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3262 del 30 dicembre 2009, i seguenti aspetti:

- a) le specifiche tecniche per la stesura dei Piani di autocontrollo (PAC), nel rispetto delle "Direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2906 del 10 dicembre 2004;
- b) le specifiche tecniche per la stesura del Piano di adeguamento dell'utilizzazione (PAU);
- c) le metodologie da seguire per le attività di verifica della funzionalità della rete;
- d) gli elaborati e la documentazione necessari a descrivere il sistema idrico, che costituiscono il Libretto di acquedotto (LIA);
- e) le modalità di quantificazione della dotazione idrica per l'uso potabile e per gli usi diversi serviti tramite l'acquedotto (è possibile infatti che, attraverso le strutture acquedottistiche, venga fornita acqua anche per usi diversi dal potabile);
- f) le modalità di rilevazione e di quantificazione delle perdite di acquedotto;
- g) le modalità per la determinazione del canone per gli usi diversi dal potabile;
- h) le modalità di trasformazione della dotazione unitaria media giornaliera, stabilita dall'art. 7 delle Norme di attuazione del PGUAP, per ottenere i valori di portata media e massima da fissare nella revisione dei titoli a derivare acqua pubblica;
- i) le modalità ed i termini per l'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del Piano di adeguamento (PAC) da parte della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di verifica del Piano di autocontrollo (PAC), da parte della struttura competente in materia di igiene pubblica e prevenzione ambientale.

L'individuazione e l'approvazione della documentazione da produrre per la formazione del FIA, con riferimento alle utilizzazioni di cui al presente atto, sono applicabili anche al procedimento di rinnovo previsto dal d.P.P. n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008 e costituiscono specificazione della documentazione tecnica

indicata, nell'allegato D del medesimo d.P.P., come necessaria ai fini del procedimento in questione.

La pubblicazione, l'aggiornamento e la messa a disposizione delle specifiche tecniche e della modulistica necessarie per la stesura della documentazione, saranno effettuate a cura della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e dalla struttura competente in materia di igiene pubblica, secondo le rispettive competenze; tali strutture ne daranno adeguata informazione a tutti gli interessati mediante note ufficiali e circolari, in aggiunta ad idonea informativa sui siti istituzionali della Provincia autonoma di Trento, della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Con riferimento al FIA, inteso come raccolta integrata della documentazione atta a pianificare tutte le attività conoscitive, gestionali e strutturali inerenti l'acquedotto, si rende necessario definire le modalità e le tempistiche di presentazione dello stesso alla Provincia da parte dei soggetti coinvolti.

A tal proposito, preme qui evidenziare che, per effetto delle disposizioni della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2906 del 10 dicembre 2004, i soggetti gestori, in gran parte coincidenti con i Comuni titolari del servizio di acquedotto, sono già tenuti alla predisposizione del PAC, relativamente al quale non sono stati definiti degli specifici termini; con riferimento al PAU, invece, solo un numero limitato di soggetti (quelli con ambito di utenza più ampio e quelli con titoli a derivare già scaduti ed attualmente in fase di rinnovo) è tenuto, in una prima fase a presentare tale piano, mentre tutti gli altri sono tenuti a predisporlo in un secondo tempo.

Nell'ottica della semplificazione, anche sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio delle Autonomie locali con propria nota di data 3 aprile 2012, prot. n. 354, si propone una scadenza unica per la presentazione alla Provincia, da parte del titolare dell'utilizzazione idrica, del FIA comprensivo del Libretto di acquedotto, del Piano di autocontrollo e del Piano di adeguamento. Non sono soggette alla presentazione del FIA le utilizzazioni ad uso potabile che alimentano piccoli acquedotti pubblici al servizio di singole strutture isolate, con un numero di "utenti di acquedotto equivalenti" (UAE) inferiore alle 50 unità o, in caso di periodi di utilizzo ridotti durante l'anno, ai 10 m<sup>3</sup> di valore medio giornaliero del volume annuo di concessione; per queste utilizzazioni si applica quanto già disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2274 dell'8 ottobre 2010 (LGAP-1).

Nella definizione di tale scadenza si deve tenere conto anche della tempistica necessaria per attuare, da parte delle strutture competenti in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e in materia di igiene pubblica, una fase di avviamento della durata massima di 180 giorni, decorrente dalla data di approvazione del presente provvedimento, nella quale dare adeguata pubblicità e informazione a questo nuovo strumento e mettere a punto i sistemi informativi esistenti al fine di semplificare l'attività di raccolta e successiva elaborazione dei dati.

La scadenza temporale massima per la presentazione del FIA agli uffici provinciali, secondo le specifiche modalità che verranno definite nella fase di avviamento, è quindi fissata per il giorno 28 febbraio 2014, e riguarda le utilizzazioni

ad uso potabile pubblico e privato, ma di pubblico interesse, ricadenti in una delle classi di titoli a derivare di seguito indicate:

- a) utilizzazioni prorogate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della l.p. n. 11/2006;
- b) utilizzazioni per le quali è già stata presentata domanda di rinnovo e non è stato ancora concluso il relativo procedimento; i procedimenti inerenti le domande di rinnovo pendenti sono da intendersi sospesi fino alla presentazione, da parte dei titolari richiedenti, del FIA;
- c) utilizzazioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2018, per le quali non è stata ancora presentata domanda di rinnovo.

Il medesimo termine sarà applicato anche in tutti i casi in cui il titolo a derivare acqua pubblica preveda la compresenza di utilizzi potabili pubblici o privati, ma di interesse pubblico, con altre tipologie di utilizzo. Inoltre, nel caso in cui i soggetti abbiano già predisposto il PAC in data antecedente al presente provvedimento, essi dovranno aggiungervi l'ulteriore documentazione necessaria a formare il FIA entro i medesimi termini sopra fissati.

Si evidenzia che il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente deliberazione, in quanto attuativa delle disposizioni del Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche, è punibile con le sanzioni amministrative, individuate dal d.P.P. n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008, inerenti le violazioni del Piano stesso e dei provvedimenti da esso previsti.

Gli Enti locali che hanno già in essere studi, monitoraggi o rilevazioni, effettuati anche da parte dei soggetti gestori o in forma associata per lo svolgimento di alcune fasi del servizio di acquedotto pubblico possono proporre, fatta salva l'approvazione della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, particolari modalità per la raccolta dei dati, l'effettuazione delle verifiche e la stesura della documentazione necessaria. Inoltre, gli enti che, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 3278 del 2008, hanno già presentato una parte della documentazione necessaria, dovranno completarla, ai sensi di quanto previsto dal presente provvedimento, proponendo alla struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, specifiche modalità d'integrazione che tengano conto di quanto già depositato.

Con il presente provvedimento si propone inoltre che l'aggiornamento del LIA venga effettuato, su richiesta delle strutture provinciali competenti in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene pubblica, con cadenza minima biennale o comunque a seguito di variazioni significative quali ad esempio modifiche impiantistiche significative, creazione di nuovi tratti di reti di adduzione e distribuzione, utilizzo di nuove fonti ecc.; conseguentemente, se necessario, il titolare dovrà provvedere anche alla revisione del PAC e/o del PAU, al fine di avere una versione aggiornata dell'intero Fascicolo integrato di acquedotto.

Considerato inoltre che i titoli a derivare assentiti ad uno stesso soggetto ed afferenti al medesimo ambito di utenza, hanno spesso scadenze diverse fra di loro, rendendo più complicata la gestione amministrativa e la sincronizzazione dei procedimenti, si ravvisa l'opportunità di incaricare la struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche all'individuazione delle modalità più opportune per uniformare gradualmente, per ogni ambito di utenza, le scadenze dei titoli.

Oltre alle linee guida proposte con il presente provvedimento, si rileva la necessità di definire il canone demaniale per le quantità destinate ad uso diverso dal

potabile e servite tramite l'acquedotto, nel caso in cui tali quantità eccedano le dotazioni ad uso potabile stabilite dal PGUAP. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 decies, comma 4, lettera d), della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (come sostituito dalla legge provinciale n. 18 del 27 dicembre 2011), con la presente deliberazione si propone di stabilire che lo specifico canone per questa tipologia di utilizzo, venga quantificato come segue:

- a) importo unitario del canone: l'importo applicato è pari al triplo del valore più alto che risulta dal confronto tra l'importo unitario per l'uso potabile e l'importo unitario per il diverso uso;
- b) importo minimo: il canone minimo applicato è pari al triplo del valore più alto che risulta dal confronto tra il canone minimo per l'uso potabile ed il canone minimo per il diverso uso;
- c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano per gli usi idroelettrici in serie con gli acquedotti.

Con il Fascicolo integrato di acquedotto ed i dati in esso contenuti, raccolti secondo le metodologie di indagine e di verifica definite in forma standardizzata dalle Linee guida, sarà inoltre possibile determinare i parametri necessari ai fini di una classificazione della funzionalità complessiva di ogni sistema idrico.

Il Fascicolo integrato di acquedotto diventa anche un punto di riferimento sul quale innestare un processo di crescita, sul piano della qualità e dell'efficienza, del sistema degli acquedotti sul territorio provinciale in quanto consentirà di conoscere in modo oggettivo e misurabile i punti di criticità degli impianti; di pari passo, con una attenzione più incisiva nei confronti di questo settore, potranno crescere anche le competenze tecniche di tutti gli operatori del territorio (progettisti, gestori, enti locali, aziende). Anche la Commissione Europea ha evidenziato come l'utilizzo efficiente delle risorse determinerà un aumento della competitività e apporterà nuove fonti di crescita e di occupazione grazie ai risparmi derivanti dall'aumento dell'efficienza, dalla commercializzazione di soluzioni innovative e da una migliore gestione delle risorse nel corso del loro intero ciclo di vita (Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – COM(2011) 571 – 20/9/2011).

Il sistema di classificazione degli acquedotti permetterà inoltre di valutare uniformemente anche la loro efficienza infrastrutturale, mettendo in evidenza un quadro utile alla programmazione degli investimenti di tutti gli enti locali, nonché indispensabile per la definizione delle strategie di finanza pubblica provinciale di settore. Secondo tale prospettiva, il sostegno finanziario dell'intervento pubblico potrà essere rivolto in modo incisivo per le situazioni più critiche ma dovrà anche prevedere meccanismi di premialità per gli acquedotti che, nel tempo, hanno saputo raggiungere livelli maggiori di funzionalità complessiva.

Si propone inoltre che la formazione, la presentazione alla Provincia e l'attuazione del Fascicolo integrato di acquedotto, da parte del titolare del servizio pubblico di acquedotto, venga considerato come uno dei parametri da rispettare per poter gestire il servizio in un contesto territoriale inferiore rispetto all'ambito territoriale ottimale, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.



Le Linee guida e le disposizioni di cui al presente atto non si applicano alle utilizzazioni che hanno l'ambito di utenza in tutto o in parte localizzato al di fuori del territorio della Provincia Autonoma di Trento; per la trattazione di tali situazioni infatti, dovranno essere preliminarmente esperite le procedure per il coordinamento interregionale di cui all'art. 36, comma 1, delle Norme di attuazione del Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche.

Con nota di data 3 aprile 2012, prot. n. 354, il Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento, si è pronunciato favorevolmente sull'adozione del presente provvedimento, formulando le seguenti osservazioni:

1. I termini fissati per la presentazione del FIA sono eccessivamente brevi, pertanto è stata proposta una proroga di sei mesi rispetto alle tempistiche indicate nella bozza di deliberazione;
2. I termini di cui sopra, dovrebbero avere carattere ordinatorio e non perentorio, pertanto il loro superamento non dovrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa;
3. È stato suggerito di coprire i costi derivanti dalla predisposizione degli studi e delle analisi tecniche necessarie, attingendo alle somme indicate dall'articolo 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998, secondo quanto dettato dall'ordine del giorno n. 272/2011 del Consiglio Provinciale;
4. Viene auspicata la creazione di un unico database/sistema GIS di georeferenziazione.

In riscontro alle osservazioni di competenza del Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento, si espone quanto segue:

1. Si ritiene che i tempi a disposizione dei Comuni per adottare il nuovo strumento di conoscenza degli acquedotti (il FIA) siano adeguati e che un loro prolungamento non sortisca benefici, ma anzi possa solo procrastinare l'adozione di un documento indispensabile per fotografare lo stato attuale, in termini di qualità ed efficienza, delle reti idriche presenti sul territorio provinciale e conseguentemente focalizzarne le criticità per un successivo e graduale miglioramento. Per venire incontro alle esigenze comunali si propone invece di stabilire una scadenza unica per tutte le "categorie" di utilizzazioni potabili soggette, più ampia di quella originariamente prevista, estendendo in particolare la fase di avviamento, nella quale le strutture provinciali coinvolte daranno la massima pubblicità ed informazione a questo nuovo strumento e metteranno a punto i sistemi informativi esistenti al fine di semplificare l'attività di raccolta e successiva elaborazione dei dati; in tal senso sono state modificate sia le premesse che il dispositivo del presente provvedimento;
2. Le misure proposte dalla presente deliberazione sono in attuazione del PGUAP, strumento volto a programmare un uso sostenibile delle acque e indirizzato al risparmio, al riutilizzo e al rinnovo della risorsa, nel rispetto del patrimonio idrico, della vivibilità dell'ambiente della fauna e flora acquatiche, dei processi geomorfologici e degli equilibri idrologici. La recente consultazione referendaria, che ha portato alla riaffermazione che l'acqua è un bene comune e come tale va tutelata nonché salvaguardata a beneficio delle generazioni future, impone un rispetto delle previsioni del Piano che sia accompagnato dall'opportuno deterrente

costituito dalla sanzione amministrativa da applicare nei casi di inottemperanza al Piano stesso e ai provvedimenti che ne costituiscono attuazione; pertanto, conformemente a quanto evidenziato al punto 1, si ribadisce che i termini stabiliti per la costituzione del FIA sono sufficienti e non possono che essere perentori;

3. Si dà atto che, con riferimento a quanto previsto dall'ordine del giorno n. 272/2011 del Consiglio Provinciale, le Comunità ed il territorio individuati ai sensi delle legge provinciale n. 3/2006, potranno finanziare, con le somme previste dall'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e) della l.p. n. 4/1998, "misure e interventi di miglioramento ambientale", tra cui possono essere comprese anche le spese che verranno sostenute dai Comuni per la formazione del FIA, secondo le linee guida approvate con il presente provvedimento, e per la successiva realizzazione delle opere eventualmente necessarie; quanto sopra è conforme alle risoluzioni espresse, con la nota interpretativa prot. n. S110/12/78605/1.1.2/6-12 di data 8 febbraio 2012, dalla commissione di cui all'art. 15 del protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali attuativo dell'art. 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, sottoscritto il 21 gennaio 2011;
4. Nel richiamare quanto esposto nell'ultimo periodo del punto 1, si precisa inoltre che è in corso di valutazione l'adozione di un sistema per la gestione e il monitoraggio degli acquedotti, da interfacciare con le banche dati della Provincia; in tal modo i Comuni potrebbero utilizzare tutte le funzionalità di ausilio al controllo degli acquedotti, senza perdere la propria autonomia di gestione, potendo però scambiare dati e informazioni anche con la Provincia che ha il compito, nel rispetto del principio di sussidiarietà, della governance complessiva del settore;

Con nota di data 8 maggio 2012, prot. n. 261835, il Servizio Autonomie locali si è espresso favorevolmente sul presente provvedimento, proponendo delle precisazioni, prettamente tecniche, sul solo documento concernente le Linee Guida, tali osservazioni sono state recepite nel testo odierno di cui si propone l'adozione;

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 e le relative norme di attuazione;
- visto il Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004 e le relative norme di attuazione;
- visto il Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica approvato con decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.;

- visto il decreto legislativo. n. 31 del 2 febbraio 2001 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2906 del 10 dicembre 2004 (Approvazione delle direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31);
- visto l'art. 26 della legge provinciale n. 11 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2007);
- viste le precedenti deliberazioni della Giunta provinciale n. 3278 del 19 dicembre 2008, n. 3262 del 30 dicembre 2009, n. 972 del 30 aprile 2010 e n. 2274 dell'8 ottobre 2010;
- visto il parere favorevole, per gli aspetti procedurali, del Servizio semplificazione amministrativa, espresso nella nota prot. n. 138057 di data 7 marzo 2012;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Servizio Autonomie locali, con la nota prot. n. 261835 di data 8 maggio 2012, dal Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie, con la nota prot. n. 270250 di data 10 maggio 2012 e dal Servizio Entrate, finanza e credito, con la nota prot. n. 308978 di data 28 maggio 2012
- viste le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali, formulate con la nota prot. n. 354 del 3 aprile 2012, che si accolgono in parte;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente le “Linee guida per la formazione del Fascicolo integrato di acquedotto (LG-FIA)”, che consente, presentando la documentazione in esso prescritta, di adempiere alle previsioni normative statali e provinciali aventi ad oggetto l'utilizzazione dell'acqua per il consumo umano, fornita mediante acquedotti idropotabili pubblici o privati di interesse pubblico; il Fascicolo integrato di acquedotto si compone di:
  - a) Libretto di acquedotto (LIA);
  - b) Piano di autocontrollo (PAC) delle acque destinate al consumo umano;
  - c) Piano di adeguamento delle utilizzazioni esistenti (PAU) alle previsioni in materia di rinnovo di cui al Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche ed al Piano di Tutela delle acque; tale documento sostituisce l'allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 3278 del 19 dicembre 2008;
- 2) di incaricare la struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche della predisposizione e dell'approvazione, con proprio

provvedimento, di tutta la modulistica necessaria ai fini del procedimento individuato dal presente documento;

- 3) di stabilire che il presente provvedimento dà attuazione, per quanto riguarda le utilizzazioni ad uso potabile, a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale 11/2006 ed alle disposizioni contenute nel Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche in materia di rinnovi, modificando parzialmente le disposizioni di cui alla precedente deliberazione della Giunta provinciale 3278 del 19 dicembre 2008;
- 4) di stabilire che la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1), costituisce specificazione degli elaborati tecnici di cui all'allegato D del d.P.P. n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008 con riferimento al procedimento di rinnovo previsto dal medesimo;
- 5) di stabilire che, per i fini di cui al presente atto, gli acquedotti potabili privati, ma di interesse pubblico, sono quegli acquedotti che, pur non essendo pubblici, approvvigionano un numero di "utenti di acquedotto equivalenti" (UAE) superiore alle 50 unità o, in caso di periodi di utilizzo ridotti durante l'anno, ai 10 m<sup>3</sup> di valore medio giornaliero del volume annuo di concessione; gli acquedotti pubblici e quelli privati, ma di interesse pubblico, sono elencati in un apposito registro tenuto presso l'Osservatorio dei servizi idrici istituito presso la struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;
- 6) di incaricare la struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e la struttura competente in materia di igiene pubblica di provvedere alla pubblicazione on-line (sui siti istituzionali della Provincia autonoma di Trento, della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari), dell'aggiornamento e della messa a disposizione a tutti i soggetti interessati, delle specifiche tecniche e della modulistica necessarie per la stesura della documentazione;
- 7) di incaricare, accogliendo parzialmente le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento - come riportato nelle premesse - le strutture competenti in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e in materia di igiene pubblica, di procedere all'attuazione di una fase di avviamento della durata massima di 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, nella quale dare adeguata pubblicità e informazione a questo nuovo strumento e mettere a punto i sistemi informativi esistenti al fine di semplificare l'attività di raccolta e successiva elaborazione dei dati;
- 8) di stabilire che la presentazione del Fascicolo integrato di acquedotto, da parte dei titolari delle utilizzazioni per l'alimentazione di acquedotti pubblici o privati, ma di interesse pubblico, secondo le modalità definite secondo quanto previsto al precedente punto 6), è fissata per il giorno 28 febbraio 2014 e riguarda le classi di titoli a derivare di seguito indicate:

- a) utilizzazioni prorogate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della l.p. n. 11/2006;
  - b) utilizzazioni per le quali è già stata presentata domanda di rinnovo e non è stato ancora concluso il relativo procedimento; i procedimenti inerenti le domande di rinnovo pendenti sono da intendersi sospesi fino alla presentazione, da parte dei titolari richiedenti, del FIA;
  - c) utilizzazioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2018, per le quali non è stata ancora presentata domanda di rinnovo;
- 9) di stabilire che non sono soggetti alla presentazione del FIA i titolari delle utilizzazioni ad uso potabile che alimentano piccoli acquedotti al servizio di singole strutture isolate, con un numero di "utenti di acquedotto equivalenti" (UAE) non superiore alle 50 unità o, in caso di periodi di utilizzo ridotti durante l'anno, ai 10 m<sup>3</sup> di valore medio giornaliero del volume annuo di concessione; per questa tipologia di utilizzazioni si applica quanto già stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2274 dell'8 ottobre 2010 (LGAP-1);
- 10) di dare atto che il medesimo termine di cui al punto 8) trova applicazione anche in tutti i casi in cui il titolo a derivare inerente l'acquedotto pubblico o privato, ma di pubblico interesse, preveda la compresenza anche di altre tipologie di utilizzo;
- 11) di stabilire che i soggetti che hanno già predisposto il PAC precedentemente alla data del presente provvedimento, devono presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria a formare il Fascicolo integrato di acquedotto di cui al precedente punto 1), entro i medesimi termini massimi di cui al punto 8);
- 12) di stabilire che gli Enti locali che hanno già in essere studi, monitoraggi o rilevazioni, effettuate anche da parte dei soggetti gestori o in forma associata per lo svolgimento di alcune fasi del servizio di acquedotto pubblico potranno proporre, fatta salva l'approvazione della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, particolari modalità per la raccolta dei dati, l'effettuazione delle verifiche e la stesura della documentazione necessaria. Inoltre, i soggetti che, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 3278 del 2008, hanno già presentato una parte della documentazione necessaria, dovranno completarla, ai fini di quanto previsto dal presente provvedimento, proponendo alla struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, specifiche modalità d'integrazione che tengano conto di quanto già depositato;
- 13) di stabilire che l'adozione, la presentazione alla Provincia e l'attuazione, da parte del titolare del servizio di acquedotto pubblico, del Fascicolo integrato di acquedotto è uno dei parametri da rispettare per poter gestire il servizio in un contesto territoriale inferiore rispetto all'ambito territoriale ottimale, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- 14) di stabilire che i titolari delle utilizzazioni destinate all'alimentazione di acquedotti pubblici o privati, ma di interesse pubblico, effettuano l'aggiornamento del LIA, su richiesta delle strutture provinciali competenti in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene pubblica, con cadenza

minima biennale o comunque a seguito di variazioni significative quali ad esempio modifiche impiantistiche significative, creazioni di nuovi tratti di reti di adduzione e distribuzione, utilizzi nuove fonti ecc.;

- 15) di incaricare la struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche all'individuazione delle modalità più opportune per uniformare gradualmente, per ogni ambito di utenza, le scadenze dei diversi titoli a derivare;
- 16) di stabilire che le linee guida e le disposizioni di cui alla presente deliberazione non si applicano alle utilizzazioni che hanno l'ambito di utenza in tutto o in parte ubicato al di fuori del territorio della Provincia Autonoma di Trento; per la trattazioni di tali situazioni dovranno essere preliminarmente esperite le procedure per il coordinamento interregionale di cui all'art. 36, comma 1, delle Norme di attuazione del PGUAP;
- 17) di stabilire che il canone, per le quantità destinate ad un uso diverso dal potabile e servite tramite l'acquedotto, nel caso in cui tali quantità eccedano le dotazioni ad uso potabile stabilite dal PGUAP, è quantificato come segue:
  - a) importo unitario del canone: l'importo applicato è pari al triplo del valore più alto che risulta dal confronto tra l'importo unitario per l'uso potabile e l'importo unitario per il diverso uso;
  - b) importo minimo: il canone minimo applicato è pari al triplo del valore più alto che risulta dal confronto tra il canone minimo per l'uso potabile ed il canone minimo per il diverso uso;
  - c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano per gli usi idroelettrici in serie con gli acquedotti;
- 18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

RL - GC